**Proposta ANIEF**

**Atto n.**[**378**](http://www.camera.it/leg17/682?atto=378&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1#inizio)

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107)*

**Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

* All’art. 3, comma 2, lettera c), cancellare il seguente periodo: “, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente”

Come ribadito dalla Consulta con sentenza n. 80/2010 non vi può essere a priori un limite imposto dal legislatore sui temi dell’assegnazione del docente all’alunno con handicap grave..

* All’art. 8, comma 1, all’ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo: “*A tal fine, i posti in deroga assegnati per più di due anni scolastici consecutivi nell’ultimo triennio sono convertiti in posti in organico di diritto e inseriti all’interno dell’organico dell’autonomia, per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato da computare nel prossimo decreto autorizzatorio di immissioni in ruolo. Conseguentemente è abrogato il comma 75, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.*”

La norma tenta di superare il limite del 70% dell’utilizzo in organico di diritto sui posti di sostegno presenti nell’organico dell’autonomia alla luce della dottrina fomatasi.

* All’art. 12, comma 2, sostituire la parola “*dieci*” con “*cinque*” ed eliminare il seguente periodo “*, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.*”

Il blocco di dieci anni sui posti di sostegno allontana i docenti dall’esercizio di questa professionalità, non aiuta la continuità didattica perché contrasta la motivazione e discrimina il docente specializzato rispetto ai colleghi del consiglio di classe che già hanno un blocco soltanto triennale.

* All’art. 16, sostituire il comma 1 con il seguente: “*1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dalla normativa nazionale sull’assunzione e sulla gestione del personale docente, e favorita – in virtù dell’autonomia di gestione del personale della scuola e in applicazione de piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato – dal personale della scuola in attuazione del piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.*”; al comma 2, dopo le parole “*organico dell'autonomia*” inserire le parole “*che ne diano disponibilità*”; al comma 3, dopo le parole “*a tempo determinato*” inserire il periodo “*per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l’ultimo contratto su posto vacante e disponibile complessivamente assegnato superi i 36 mesi di servizio è convertito a tempo indeterminato.*”

La norma consente nel rispetto della volontà del docente di ruolo di essere utilizzato su posti di sostegno, in possesso del titolo di specializzazione, anzi nel caso di insegnante precario di poterlo chiamare una seconda volta e una terza, termine dopo il quale scatta la stabilizzazione per garantire la continuità didattica e la normativa comunitaria.